



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 18/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 598

Modifica D.G.R. 195 del 31/01/2012 avente ad oggetto: Approvazione delle “Linee Guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi”.

L’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:

Con propria Deliberazione n.195 del 31.1.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21.02.2012, la Giunta Regionale, ha provveduto all’approvazione delle Linee Guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi.

In esito ad ulteriori approfondimenti e ad argomentate comunicazioni pervenute dai soggetti istituzionali competenti e al fine di semplificare la lettura del testo, si ritiene di dover procedere ad alcune precisazioni e/o parziali modifiche, delle Linee Guida per l’accreditamento degli Organismi formativi - Allegato A alla Deliberazione n.195 del 31 gennaio 2012.

In particolare:

- Alla pagina 5, paragrafo 1) Oggetto dell’accreditamento, riga 16 la parola “afferenti” è sostituita dalla parola “attinenti”; alla riga 20, il periodo “ Le principali innovazioni dunque, connotanti quanto esposto, rispetto al sistema di prima generazione dell’accreditamento della Regione Puglia, sono, in sintesi:” è sostituito dal seguente: “ Le principali innovazioni rispetto al sistema di prima generazione dell’accreditamento della Regione Puglia sono, in sintesi,.”

- Alla pagina 9 Tabella A) OBBLIGO D’ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE, nella colonna Requisiti aggiuntivi degli standard minimi regionali la casella in corrispondenza del punto g) è sostituita come segue:

“La dotazione strutturale ed infrastrutturale è descritta al paragrafo 4.1.2 - “Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche” e nelle relative Schede tecniche.

La previsione di locali aggiuntivi destinati alla didattica, per questa tipologia di attività, sarà disciplinata con successivi provvedimenti. In nessun caso, i locali destinati a questa attività, possono rientrare nella tipologia “ A. a complemento temporaneo del set minimo” descritta nel medesimo paragrafo”.

- Alla pagina 10, paragrafo 4) Criteri e requisiti per l’accreditamento dopo la nomenclatura dei criteri viene aggiunto il seguente periodo:

“I Criteri vengono descritti nelle pagine seguenti; le caratteristiche specifiche e le modalità di verifica delle stesse sono riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante del presente documento”.

- Alla pagina 10, paragrafo 4.1) Criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche, riga 17, il periodo “I tre

requisiti riprendono la normativa nazionale su:” è sostituito dal seguente: “I tre requisiti si fondano sui seguenti principi contenuti nella normativa nazionale”; alla riga 20 dopo la parola “logistica” è aggiunto il seguente periodo: “che attengono a”; alla riga 21, al punto a) sono eliminate le parole: “garantire la”; alla riga 22, al punto b), sono eliminate le parole: “garantire l”;

- Alla pagina 12, paragrafo 4.1.2) Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche, riga 11, dopo la parola “dovere” è aggiunto il seguente periodo:

“(cfr. pag. 9, Tabella “OBBLIGO D’ISTRUZIONE7DIRITTO-DOVERE” punto g).”

- Alla pagina 14, paragrafo 4.2.1) Requisiti, il Requisito B.2, riga 4, è modificato come segue: “Assenza di stato di fallimento, di liquidazione volontaria o coatta amministrativa e di concordato preventivo dell’Organismo”; il Requisito B.4, riga 7, è modificato come segue: “ Rispetto della regolarità contributiva secondo la legislazione nazionale;

- Alla pagina 16, paragrafo 4.3.1) Requisiti, riga 19, dopo la parola “tempo” si aggiunge “pieno ed”.

- Alla pagina 17, paragrafo 4.3.1) Requisiti, riga 31, dopo le parole “ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale” si aggiunge il seguente periodo: “L’inosservanza di tale disposizione comporta la totale applicazione della Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare””.

- Alla pagina 18, paragrafo 4.4) Criterio D: “Livelli di efficacia ed efficienza”, riga 5, il periodo “ d’altra parte la loro permanenza nel tempo, da valutare nella fase di mantenimento dell’accreditamento, è prova della capacità effettiva del soggetto di conservare costantemente buona la propria performance” è sostituito dal seguente: “inoltre, la loro permanenza nel tempo è verificata dall’amministrazione regionale ai fini del mantenimento dell’accreditamento”.

- Alla pagina 19, paragrafo 4.4.1) Requisiti di Efficacia, Requisito D1.3, riga 7, dopo la parola “occupazione” il periodo “costituisce espressione dell’efficacia dell’azione formativa solo per gli interventi specificatamente finalizzati all’inserimento-reinserimento nel lavoro” è sostituito dal seguente: “rappresenta sempre un elemento di verifica dell’efficacia dell’azione formativa ma risulta determinante solo per gli interventi specificatamente finalizzati all’inserimento-reinserimento nel mondo del lavoro”.

- alla pagina 21, paragrafo 5.1) Procedura per il rilascio dell’accreditamento, riga 19, dopo il periodo “ Si avrà rigetto della domanda di accreditamento nei seguenti casi:” l’elenco puntato è sostituito con un elenco numerato al quale si aggiungono i seguenti due punti: “1) qualora all’organismo formativo sia stato sospeso l’accreditamento secondo la disciplina previgente, sino alla definizione delle circostanze che hanno determinato la sospensione; 2) qualora all’organismo formativo sia stato revocato l’accreditamento, anche in vigenza del vecchio dispositivo, per cause relative ad uno o più punti dell’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE- o per l’esaurimento del Monte crediti (cfr. pag. 25, paragrafo 6.2) Revoca, punto 5)); alla pagina 22, riga 25, dopo il periodo “in caso di rigetto della domanda”, è aggiunto il seguente periodo “ fatta eccezione per il caso della revoca, che, così come descritta nel punto 2) dell’elenco sopra formulato, determina l’impossibilità definitiva di presentare una nuova domanda di accreditamento,”;

- Alla pagina 22, al titolo del paragrafo 5.2) Monte crediti segue il numero della nota a piè di pagina “5” e il periodo “Con successivo provvedimento la Regione Puglia procederà alla disciplina specifica del sistema “a punti” indicando le procedure di attribuzione del punteggio del “Pacchetto Premiante”, di reintegro dei punti, le modalità di utilizzo del Monte crediti, e dettagliando le penalizzazioni che comportano la decurtazione” viene trasferito dall’ultimo capoverso dello stesso paragrafo nel testo della suddetta nota n. 5.

- Alla pagina 25, paragrafo 6.2) Revoca, il punto 4) è modificato come segue: “fallimento, liquidazione volontaria e liquidazione coatta amministrativa del soggetto”; alla riga 22, l’ultimo capoverso: “In caso di revoca l’organismo non può presentare candidatura di accreditamento prima di due anni” è sostituito dal seguente: “ In caso di revoca dell’accreditamento dell’organismo, così come descritta a pag. 21, paragrafo 5.1 Procedura per il rilascio dell’accreditamento, nel punto 2) delle cause di rigetto della

domanda di accreditamento, l'organismo formativo non può più presentare ulteriori istanze di candidatura.”;

- Alla pagina 26 paragrafo 8) Norme Transitorie, riga 3 si aggiunge il seguente periodo: “In tale periodo gli Organismi saranno soggetti alla precedente disciplina per la gestione di eventuali variazioni di sede”.

- Alla pagina 31, SCHEDE TECNICHE - Criterio A:”Risorse infrastrutturali e logistiche, Requisito A.2 - Fruibilità dei locali, il periodo “ Perizia tecnica firmata ed asseverata da un tecnico abilitato, corredata da planimetria indicativa dei locali in esame e dello stato dei luoghi esterni alla struttura, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92, D.M.236/89, D. L.vo. 42/96)” è sostituito dal seguente periodo: “ Perizia tecnica redatta sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, corredata da planimetria indicativa dei locali in esame e dello stato dei luoghi esterni alla struttura, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92, D.M.236/89, D. L.vo. 42/96)”;

- Alla pagina 34, SCHEDE TECNICHE - L'intestazione del Criterio B.4, nella prima colonna - Requisiti- è sostituita come segue. “ Rispetto della regolarità contributiva secondo la legislazione nazionale.”;

- Alla pagina 36, SCHEDE TECNICHE - Requisito C.1 - Assetto organizzativo trasparente dell'organismo, nella colonna “Note/eccezioni”, il periodo tra parentesi “ad es. in caso di Università, gli operatori che ricoprono le funzioni richieste e non quelli che ricoprono ruoli “istituzionali” nell'Organismo, in caso di Scuole l'Agenzia formativa, in caso di Associazioni di categoria la direzione che si occupa della formazione, ecc” è sostituito dal seguente periodo: “ad es. in caso di Università/Istituti scolastici gli operatori che ricoprono le funzioni richieste e non quelli che ricoprono ruoli “istituzionali” nell'Organismo, in caso di Associazioni di categoria la direzione che si occupa della formazione, ecc”;

- Alla pagina 37, SCHEDE TECNICHE - Requisito C.2 - Presidio funzionale dei processi da parte dell'organismo, nella colonna “Note/eccezioni”, riga 7, dopo il periodo “è richiesta obbligatoriamente l'applicazione del contratto collettivo nazionale della formazione professionale” si aggiunge il seguente periodo tra parentesi “cfr. Legge Regionale 32/2011”;

- Alla pagina 38 SCHEDE TECNICHE - Requisito C.2.2 - Processo di gestione economico-amministrativa, nella colonna “Indicatori di soglia”, al termine del paragrafo b) si sostituisce “risorse finanziarie pubbliche” con “risorse finanziarie pubbliche e/o private”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28 / 2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Servizio Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di approvare tutte le precisazioni, parziali modifiche e/o correzioni di errori materiali esplicitate in premessa, relative all'Allegato A) della D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee Guida per l'Accreditamento degli Organismi formativi", che qui si intendono integralmente riportate;
- di pubblicare il testo del suddetto Allegato A) integrato dalle precisazioni, parziali modifiche e/o correzioni di errori materiali approvate con il presente atto, composto da 50 pagine che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola